

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28115 Anno 2018

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Data pubblicazione: 05/11/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2018 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

1408
2018

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avvocato Liana Nesta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Napoli, con ordinanza del 6 febbraio 2016, ha rigettato i motivi con cui Ruoppolo Gazmend, di nazionalità kosovara, aveva impugnato il decreto di espulsione, evidenziando che il provvedimento era stato tradotto nella lingua veicolare francese; che era stato sottoscritto da funzionario appositamente delegato dal Prefetto; che la pericolosità sociale e il pericolo di fuga dell'opponente risultavano acclarati. Al riguardo, il giudice ha rilevato che il Ruoppolo aveva subito una condanna a quattro anni di reclusione per estorsione, era stato attinto da un mandato di cattura internazionale perché indiziato di avere venduto alcuni chili di cocaina, era stato espulso in Albania, poi arrestato a Cirò Marina il 21 luglio 2011 sottoposto a custodia cautelare in carcere, convalidata dalla Corte d'appello di Catanzaro, ed era stato estradato verso la Repubblica tedesca.

Il Ruoppolo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Amministrazione non ha svolto attività difensiva. All'esito dell'adunanza del 5.12.2017, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della documentazione depositata dal ricorrente in data 17.7.2018, relativa al "riscontro delle ricerche effettuate" circa la sua posizione presso il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale, tenuto conto che l'art. 372 c.p.c. espressamente vieta, nel giudizio di

cassazione, il deposito di nuovi documenti, salvo il caso, che qui all'evidenza non ricorre, in cui gli stessi riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

2. Con il primo, articolato, motivo è denunciata "inidoneità dell'istruttoria e della motivazione" per avere il GdP ritenuto: a) che il decreto di espulsione fosse stato tradotto nella lingua veicolare francese, mentre era stato tradotto esclusivamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno; b) valida la sottoscrizione del provvedimento da parte del vice prefetto vicario, collocato al ventesimo posto dei soggetti delegati, c) sussistente la pericolosità sociale ed il pericolo di fuga di esso ricorrente, essendo stato revocato il mandato di cattura internazionale, su cui la valutazione si fondava.

3. Il motivo è infondato, sotto tutti i profili dedotti. 4. Anzitutto, dall'ordinanza risulta (cfr. secondo periodo della parte motiva e dispositivo) che il provvedimento impugnato, cioè proprio il decreto di espulsione, è stato tradotto in lingua veicolare unitamente alla relativa notifica. La censura implica quindi un inammissibile, diverso, accertamento di fatto.

5. In relazione alla seconda sub-censura, va rilevato che è costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28330 del 2017; n. 1042 del 2017; 18540 del 2016; n. 2664 del 2012; n. 25271 del 2010) il principio secondo cui: "E' legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante,

al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato". L'allegazione, secondo cui sarebbe necessaria la valutazione dell'impedimento degli altri 19 vice prefetti che precedevano il firmatario nell'elenco dei funzionari delegati, è inconsistente, presupponendo che la delega sia stata concessa "in ordine decrescente", fatti che non constano esser stati dedotti e per di più implicano un accertamento di merito.

6. La terza sub-censura prospetta un'impropria revisione del giudizio di fatto sulla pericolosità (in tesi, mediante diretto esame dell'acquisita documentazione), giudizio che è, tuttavia, riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, mediante il novellato art. 360 n. 5 c.p.c., solo nei casi -ai quale non è assimilabile quello in esame- di motivazione del tutto carente o consistente in argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014).

7. Con il secondo motivo, il Ruoppolo ha denunciato violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere il GdiP convalidato il provvedimento di espulsione, omettendo di giudicare sulla ragione di prospettata inespellibilità, essendo coniugato e convivente con una cittadina italiana. 8. Il motivo è inammissibile. L'ordinanza impugnata, pur avendo menzionato nel suo *incipit* tale censura tra quelle dedotte dall'opponente, non ha, poi, affrontato la questione, talchè l'omessa considerazione del rapporto di coniugio avrebbe dovuto esser criticata mediante l'afferente censura di nullità della decisione per omessa pronuncia sul motivo di opposizione e non già mediante il vizio di violazione di legge, in quanto tale vizio presuppone che la questione stessa sia stata affrontata e risolta in modo non conforme alla regola di diritto

applicabile al caso concreto. 9. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 17931 del 2013) hanno, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato -pur senza adozione di formule sacramentali o esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi- in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ed hanno perciò affermato che nel caso, sovrapponibile a quello in esame, in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione del numero 4 del comma 1 all'art. 360 c.p.c. in riferimento all'art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o (come nella specie) si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

10. La censura è ulteriormente inammissibile, in quanto si fonda su deduzioni in fatto (essere coniuge convivente di una cittadina italiana; essere rientrato in Italia in virtù di visto per "coesione al coniuge" rilasciato dall'Autorità consolare italiana; convivere con la moglie in un'abitazione di proprietà della famiglia di lei nelle campagne del Comune di Pozzuoli, occupandosi insieme con la coniuge di assistenza e ricollocazione di cani randagi) asseritamente dedotte e documentate nel giudizio di merito - ma non rilevabili dalla ordinanza del Giudice di pace impugnata - senza, però, che nel ricorso per cassazione, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. sia stato precisato in quale specifico atto del giudizio

precedente ciò sia avvenuto, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 15430 del 2018; n. 20694 del 2018), e senza che siano stati indicati gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso stesso si fonda. Questa Corte ha infatti più volte affermato che, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. (Cass. n. 22607 del 2014). In particolare, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. n. 5478 del 2018), essendo altresì necessario che detti documenti e atti processuali risultino da un'elencazione contenuta nel ricorso per cassazione, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. n. 23452 del 2017).

11. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere il Prefetto valutato la sua complessiva condotta, ed aver adottato il provvedimento espulsivo senza tener conto dell'avvenuto esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, anche al lume della sentenza della Corte Cost. n. 202 del 2013. 12. Anche questo motivo è inammissibile. Anzitutto la censura critica in modo diretto il provvedimento di

espulsione, dimenticando che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'ordinanza del Giudice di Pace, inoltre perché non espone se ed in che termini la questione sia stata sottoposta all'esame di detto giudice, che non tratta di tale questione e, ad ogni modo, per le medesime ragioni svolte in relazione al secondo motivo.

13. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato. Trattandosi di processo esente, non trova applicazione l'art. 13, co 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 luglio 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of three distinct, stylized characters that appear to be 'I', 'A', and 'L'.